

Relazione annuale in materia di *Corporate Governance*

7 agosto 2003

Premessa

Banca IFIS S.p.A., anche a seguito dell’emanazione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (“Codice”), ha ritenuto opportuno redigere una relazione sul proprio sistema di “Corporate Governance” e sull’adesione al Codice.

A seguito del confronto del modello di *governance* di Banca IFIS con le previsioni del Codice, la Società in data 23 aprile 2001 ha deliberato di aderire al Codice di Autodisciplina per le Società Quotate redatto a cura della Borsa Italiana S.p.A., ritenendo il sistema di “Corporate Governance” in atto presso la Società in linea e rispondente alle esigenze e alle raccomandazioni del Codice, tenuto conto delle dimensioni della Società e dell’articolazione dei propri organi, con alcune eccezioni.

Di tale sistema si sottolineano di seguito i punti rilevanti.

1 Consiglio di Amministrazione

1.1 Il ruolo del Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, eletti dall’assemblea. I membri durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, stabilito all’atto della nomina; sono rieleggibili e decadono a norma di legge (art. 10 dello statuto sociale).

Il Consiglio di Amministrazione riveste un ruolo fondamentale nell’organizzazione societaria, svolgendo una funzione di guida nella determinazione degli obiettivi strategici della Società e nella vigilanza in ordine al raggiungimento degli obiettivi stessi. Il Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale) è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi soltanto quelli che la legge riserva tassativamente all’Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione (sempre ai sensi dell’art. 13 dello statuto sociale) le delibere riguardanti:

- l’indirizzo generale della Società;
- la determinazione dei regolamenti interni;
- l’istituzione e l’ordinamento, anche ai fini dell’articolazione della facoltà di firma, di Succursali, Filiali, Agenzie, Sportelli, Recapiti, Rappresentanze, in Italia e all’estero,

nonché la loro soppressione;

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami di azienda comportanti variazioni del gruppo o investimenti o disinvestimenti che superino l'1% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la nomina e la revoca dei componenti la Direzione Generale.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Comitato Esecutivo e un Amministratore Delegato, il tutto ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 Cod. Civ..

L'Amministratore Delegato relaziona al Consiglio di Amministrazione sulla propria attività con cadenza trimestrale. Inoltre gli amministratori riferiscono tempestivamente, e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo o anche direttamente, in forma scritta, sull'attività svolta, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle Società controllate e su quelle in potenziale conflitto di interessi.

Più in generale il Consiglio esercita i suoi poteri in sostanziale conformità a quanto previsto dal punto 1.2 del Codice di Autodisciplina, in forza di statuto o di Regolamento Interno, ovvero:

- esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società;
- attribuisce e revoca deleghe all'Amministratore Delegato definendo i limiti e le modalità di esercizio;
- ove non abbia già provveduto l'assemblea, il Consiglio determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratori Delegato e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio;
- vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e dal Controllo Interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- al Consiglio spettano l'esame e l'approvazione delle operazioni più significative e di quelle con parti correlate secondo criteri quantitativi e qualitativi riportati nel documento "Regolamento Interno" approvato, per ultimo, dal Consiglio di Amministrazione in data 09 dicembre 2002;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della Società e del gruppo predisposto dall'Amministratore Delegato;
- riferisce agli azionisti in assemblea.

1.2 La nomina degli Amministratori

La nomina degli amministratori spetta all'Assemblea dei soci; in considerazione del ridotto numero dei Consiglieri e della dimensione aziendale, la Società non ha ritenuto opportuno costituire, all'interno del Consiglio, un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore; le competenze ordinariamente attribuite a tale

comitato si intendono infatti agevolmente riassunte nella normale attività del Consiglio. In assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione si limita a dichiarare se gli amministratori sono in scadenza e se sono rieleggibili. Non sono previste liste ed ogni socio è libero di votare i propri candidati. Tuttavia per prassi le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea.

1.3 La composizione del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei soci, nella riunione del 23 aprile 2001, ha determinato in 6 il numero degli amministratori e ha chiamato a ricoprire la carica, per il triennio 2001/2003, i Signori:

- Sebastien Egon Furstenberg
- Dott. Giovanni Bossi
- Dott. Alessandro Csillaghy
- Dott. Guido Cefalù
- Dott. Roberto Cravero
- Avv. Leopoldo Conti

Sebastien Egon Furstenberg è stato nominato Presidente; Giovanni Bossi è stato indicato quale Amministratore Delegato; mentre Alessandro Csillaghy è stato nominato Vice Presidente.

L'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione risponde appieno alle raccomandazioni del Codice circa la presenza di un numero adeguato di amministratori non esecutivi.

Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 amministratori esecutivi e 4 non esecutivi. Gli amministratori esecutivi, ai sensi dell'art. 2.1 del "Codice", sono l'Amministratore Delegato Giovanni Bossi e il Vice Presidente Alessandro Csillaghy, Responsabile dell'Area Estero.

Il Codice prevede, al punto 3, che sono "amministratori indipendenti" coloro che:

- a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- b) non sono titolari, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tali da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa.
- c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate alle precedenti lettere a) e b).

Alla luce di tale definizione almeno due membri del Consiglio, (Roberto Cravero e Guido Cefalù) sono qualificabili come amministratori indipendenti.

1.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente e può eleggere un Vice-Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi presiede l'Amministratore Delegato. In caso di assenza anche di quest'ultimo presiede l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio nomina il Segretario ed il suo sostituto.

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto della società al Presidente spetta la convocazione del Consiglio di Amministrazione con lettera, fax, posta elettronica o altra forma idonea, al domicilio di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione. Nei casi di urgenza la convocazione può essere trasmessa anche un giorno prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio si raduna ad intervalli di tempo di regola non superiori a tre mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o gli sia richiesta dall'Amministratore Delegato o da almeno tre amministratori. Il Consiglio può altresì essere convocato da almeno due sindaci previa comunicazione datane al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

In occasione delle riunioni consiliari la Società prevede in generale di mettere a disposizione dei Consiglieri, la documentazione e le informazioni necessarie in ordine alle materie sottoposte all'esame e all'approvazione del Consiglio, al fine di consentire ai membri di esprimersi con consapevolezza sulle materie all'ordine del giorno.

Nell'anno 2002 si sono tenute 12 riunioni del Consiglio di Amministrazione mentre dall'inizio dell'anno 2003 sino alla data del presente documento si sono tenute 3 riunioni consiliari. E' prevedibile che il numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione nel 2003 sarà di 8-10 riunioni.

1.5 La remunerazione degli Amministratori

La remunerazione totale degli amministratori è stabilita dall'assemblea mentre per gli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In considerazione della ridotta composizione del Consiglio di Amministrazione, non è stato creato un Comitato per la remunerazione dell'Amministratore Delegato e di quelli che ricoprono particolari cariche. A far data dall'esercizio 2002, i compensi riconosciuti all'Amministratore Delegato e ai Dirigenti della Società sono legati in misura significativa ai risultati aziendali. E' stato attivato il primo piano di Stock Options destinato a tutti gli addetti aziendali legati alla Società da

un rapporto stabile, con contenuti sostanzialmente allineati ai piani di incentivazione azionaria ordinariamente adottati dalle società quotate, ma aperto, oltre che agli amministratori operativi e ai dirigenti, anche ai funzionari nonché agli addetti delle aree professionali quarta, terza e seconda. La Società ha ritenuto così di procedere al coinvolgimento di tutti gli addetti alla creazione di valore, naturalmente differenziando in maniera rilevante l'assegnazione dei diritti in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'azienda.

2 Le deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dall'assemblea degli azionisti del 23 aprile 2001, ha confermato alla carica di Presidente Sebastien Egon Fürstenberg cui spetta la firma e la rappresentanza della società in forma disgiunta, senza deleghe esecutive.

Alla carica di Amministratore Delegato è stato confermato Giovanni Bossi al quale spetta la firma e la rappresentanza della società con firma singola e con i poteri per compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Anche al Direttore Generale Alberto Staccione spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale.

Nel rispetto dell'art. 13 gli amministratori riferiscono tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Collegio Sindacale e al Consiglio o anche direttamente in forma scritta sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società o dalle società controllate nonché sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi

3 Il Controllo Interno

Il Sistema dei Controlli Interni (SCI) di Banca IFIS S.p.A. ha l'obiettivo di assicurare una corretta informativa ed un'adeguata copertura di controllo su tutte le attività e, in particolare, nelle aree di maggior rischio aziendale.

Banca IFIS ha ritenuto di individuare nel rischio di credito e nei rischi operativi gli elementi di maggior rischio dell'attività aziendale; sono stabilmente presidiati inoltre i rischi di tasso, di liquidità e di mercato, nei termini definiti dalla normativa prevista dalle "Istruzioni di Vigilanza per le Banche" (Circ. Banca d'Italia 229/99).

Lo SCI di Banca IFIS è costituito dalle regole, dalle procedure e dalle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della banca. Se ne possono individuare alcune tipologie:

- i *controlli di linea*, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni. Essi sono effettuati dalle stesse strutture produttive o incorporati nelle procedure ovvero eseguiti nell'ambito dell'attività di back office;
- i *controlli sulla gestione dei rischi*, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative e di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati. Essi sono affidati a strutture diverse da quelle produttive;
- l'*attività di revisione interna*, volta a individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Essa è condotta nel continuo, in via periodica o per eccezioni, da strutture diverse e indipendenti da quelle produttive, anche attraverso verifiche in loco.

Gli Organi Amministratori (Consiglio di Amministrazione, Alta Direzione) promuovono:

- una cultura aziendale che valorizzi la funzione di controllo: tutti i livelli di personale all'interno dell'organizzazione devono essere consapevoli del ruolo ad essi attribuito nel sistema dei controlli interni ed esserne pienamente coinvolti.
- inoltre rendono noti alla struttura organizzativa gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire.

Al Consiglio di Amministrazione è affidato il compito di approvare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, nonché di approvare la struttura organizzativa della Banca e di verificare che l'Alta Direzione definisca l'assetto dei controlli interni in coerenza con la prescrizione al rischio prescelta.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre si assicura che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo, e che sia assicurata la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del SCI, da valutazioni periodiche e, ove necessario, adottando idonee misure correttive.

L'Alta Direzione (Amministratore Delegato, Direttore Generale) assicura una efficace gestione dell'operatività e dei connessi rischi; verifica nel continuo la funzionalità, l'efficacia e l'efficienza complessiva dello SCI, adeguandolo ove opportuno; individua e valuta i fattori di rischio; definisce i compiti delle unità di controllo e i relativi flussi informativi.

Banca IFIS non ha ritenuto opportuno costituire un comitato per il controllo interno, anche in considerazione della ridotta configurazione del Consiglio di Amministrazione, cui sono comunque affidati i compiti previsti dalle Istruzioni di Vigilanza (Circ. Banca d'Italia 229/99) che si considerano largamente esaustivi rispetto a quelle previste dal Codice.

Il Consiglio di Amministrazione svolge quindi direttamente le funzioni indicate dal Codice in tema di controlli interni.

Il Consiglio di Amministrazione sta completando la formalizzazione dei controlli e dell'attività di revisione interna. Il Consiglio ha nominato un responsabile per i controlli interni, indipendente dalle strutture produttive. Il responsabile per i controlli interni è stato posto in staff all'Amministratore Delegato.

Banca IFIS ritiene di aver implementato un sistema di controlli che risponde alle funzioni della normativa di vigilanza per gli istituti di credito, e che le integrazioni in corso completeranno il coordinamento e il monitoraggio, estendendo l'attività a tutti i comparti dell'attività aziendale. Tale sistema, nell'opinione della Società, è in linea con le funzioni del codice e ben risponde alle esigenze del Codice stesso già nella presente formulazione.

Banca IFIS ha assunto l'impegno a costituire il Comitato per il Controllo Interno entro il 30 aprile 2004, anche a seguito del rinnovo del Consiglio di Amministrazione, in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003 e che sarà rinnovato entro la data sopra indicata.

4 Operazioni con parti correlate

Le operazioni con parti correlate sono approvate in via ordinaria dal Consiglio di Amministrazione, indipendentemente dalla dimensione o dal rischio. Le operazioni con parti correlate sono ispirate ai principi di *fairness* sostanziale, in quanto esse sono poste in essere solo a condizioni di mercato e con chiara esplicitazione dell'interesse perseguito dalla Società nella loro attivazione, e di *fairness* procedurale, nel senso che tutte le operazioni sono valutate dal Consiglio di Amministrazione al fine di condurle entro procedure che ne assicurano la correttezza sostanziale.

5 Trattamento delle informazioni riservate

Tutti gli amministratori sono obbligati alla riservatezza sulle notizie ed informazioni acquisite nello svolgimento della loro funzione. La comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società, ed in particolare delle informazioni "price sensitive", è riservata al Presidente, all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata da uffici interni della Società, il contenuto della comunicazione deve sempre ricevere la previa approvazione del Presidente, dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale.

La Società si è inoltre dotata di uno strumento procedurale relativo all'*insider dealing* allineato con la vigente disciplina relativa alle società quotate, con limiti di comunicazione delle operazioni rilevanti nettamente più stringenti rispetto a quanto previsto dalle norme.

6 Le assemblee

E' politica della Società, in occasione delle assemblee, comunicare agli azionisti informazioni sull'andamento della Società e sulle prospettive; ciò nel rispetto della disciplina sulle informazioni "price sensitive" e quindi procedendo ad una contestuale diffusione al mercato di dette informazioni.

La Società si è dotata di un Regolamento Assembleare avente rilievo statutario, contenente le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee. Nel regolamento vengono precisati la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri per comporre e impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

7 Rapporti con gli investitori e con gli altri soci

I rapporti con i soci (tra i quali al momento non si annoverano investitori istituzionali) sono intrattenuti e curati in via ordinaria da un apposito ufficio interno alla Società. L'ufficio dipende direttamente dall'Amministratore Delegato.

8 Il Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Le elezioni alla carica di Sindaco si svolgono con il sistema del voto di lista secondo quanto previsto nel Regolamento assembleare all'art. 20 di seguito riportato:

“La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 3 per cento del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità o professionalità stabiliti dalla normativa applicabile o che rientrino nelle ipotesi di cui all'art. 148 comma 3, D.Lg. 58/98. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani per età.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra due o più liste si applica il comma precedente.

Il sindaco decade dalla carica nei casi normativamente previsti nonché qualora vengano meno i requisiti richiesti statutariamente per la nomina.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine del presidente e dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa".